



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 177 del 23 Gennaio 2025

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionicoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Nicola FANTETTI (Relatore), dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione dell'8 gennaio 2025 ha adottato la seguente

Oggetto: art. 36, comma 1, lett. a) - art. 61, comma 1

DECISIONE

Sul reclamo proposto dalla A.S.D. GIOVENTU' CALCIO MURO in data 21/12/2024, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Lecce, di cui al Comunicato Ufficiale n. 140 del 19/12/2024, in ordine alla A.S.D. GIOVENTU' CALCIO MURO – ATLETICO CARMIANO MAGLIANO, valevole per il campionato Seconda Categoria, disputata il giorno 15/12/2024, con la quale il predetto Giudice ha deliberato la squalifica per sei gare effettive del calciatore LUCIANO Simone, in quanto *“mentre il direttore di gara notificava un provvedimento disciplinare nei confronti di un suo compagno di squadra, trovandosi alle spalle dell'arbitro gli tirava giù il braccio e nella circostanza lo spintonava lievemente facendolo indietreggiare, senza conseguenze”* (art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.).

Ritenuto in fatto

Il Presidente pro tempore dell'A.S.D. GIOVENTU' CALCIO MURO ha proposto tempestivo reclamo avverso la squalifica del calciatore LUCIANO Simone - che non avrebbe messo in atto alcun comportamento scorretto, volendo solo richiamare l'attenzione in merito all'ammonizione irrogata al proprio compagno di squadra, senza provocare alcun nocumento al direttore di gara, come, peraltro indicato nel provvedimento del giudice di primo grado.

Per tale motivo la società ricorrente A.S.D. GIOVENTU' CALCIO MURO chiede l'annullamento della squalifica e la riforma della stessa, con una squalifica *“in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti in esame”*.

Ha chiesto infine di partecipare alla discussione del reclamo.

All'udienza dell'8/1/2025 nessuno compariva per l'A.S.D. GIOVENTU' CALCIO MURO e, dopo la discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve essere respinto.

L'oggettiva gravità della condotta censurata dal Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di Lecce trova piena e convincente prova nel referto arbitrale, in cui sono chiaramente esposte le dinamiche dell'episodio che hanno poi portato all'espulsione del calciatore. Nel rapporto è, infatti, puntualmente descritta con dovizia di particolari e scandita nel suo svolgersi la condotta tenuta dal SIMONE che, mentre veniva notificato il provvedimento di espulsione ad un suo compagno di squadra, trovandosi alle spalle dell'arbitro lo tirava per il braccio e lo spintonava con forza di lieve entità, facendolo indietreggiare senza arrecargli alcun danno.

Va ribadito il principio costante nella giurisprudenza sportiva federale, in relazione al quale questo Collegio non rinviene sufficienti argomentazioni concettuali per discostarsi, secondo cui dal disposto di cui all'art. 61, co. 1, C.G.S. emerge come il rapporto del Direttore di gara costituisce piena prova dei fatti ivi rappresentati. Conseguentemente la sua efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata, ciò che - seppur non controvertibile a mezzo della sola querela di falso (come nella c.d. prova legale), essendo espressamente prevista la possibilità di attivare, anche d'ufficio, i poteri istruttori dell'organo giudicante - comporta la conclusione per cui l'organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi ad altre fonti conoscitive, solo qualora il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti. Tale ultima valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, nella disamina del materiale probatorio (cfr., *ex plurimis*, Corte Federale d'Appello, sez. IV, n. 055/CFA/2020-2021).

Costituisce, peraltro, approdo costante dell'elaborazione degli organi giurisdizionali sportivi il principio in base al quale, nell'ordinamento speciale, vige il principio dell'assoluta primazia - nella gerarchia delle fonti di prova - degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti) ex art. 61, co. 1, C.G.S., rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (cfr. Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. Un., 15 aprile 2016, in C.U. n. 114/CSA).

Rileva, inoltre, quale principio consolidato nella giurisprudenza sportiva, quello per cui agli atti ufficiali di gara vada riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza - e che essi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla prerogativa di fidejacentia riconosciuta alla refertazione arbitrale (cfr. Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 29 settembre 2011, n. 1463) deriva, da un lato, che gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come effettivamente verificati, restando interdetto al Giudice di indagare su altri mezzi probatori suscettibili di mettere in discussione quanto attestato nel referto (*ex multis*, Corte di Giustizia Federale, 23 novembre 2012, in C.U. n. 102/CGF) e, dall'altro, che detti referti sono destinati *ab initio* alla prova e, quindi, il Giudice investito della controversia è tenuto a fondare il proprio convincimento su tali referti (Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. un., 15 aprile 2016, cit.).

Quanto alla commisurazione della sanzione è documentalmente provato che, come sopra descritto, il calciatore SIMONE abbia tenuto condotta irrispettosa nei confronti del direttore di gara, integrante la fattispecie prevista dall'art. 36, punto 1, lettera a), del Codice di giustizia sportiva, così come modificato dalla delibera del Consiglio Federale della FIGC del 19 aprile 2023, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 165/A del 20 aprile 2023, che dispone *"Ai calciatori ed ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:.....a) per 4 giornate, o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara"*.

A ciò deve aggiungersi che il comportamento tenuto dal SIMONE, sia pur non integrando la fattispecie più grave della condotta gravemente irrispettosa prevista e punita dalla lett. b) del medesimo art. 36 con la squalifica minima per otto giornate, contiene un *quid pluris* rispetto al semplice comportamento irrispettoso, costituito dal volontario contatto fisico che, seppur di lieve entità, appare sufficientemente lesivo della personalità dell'arbitro e tale, quindi, da giustificare un contenuto aumento della sanzione minima edittale.

La complessiva ricostruzione della fattispecie in esame induce questa Corte, pertanto, a confermare la sanzione irrogata di 6 giornate di squalifica.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini prescritti

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo della società A.S.D. GIOVENTU' CALCIO MURO;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto della reclamante.

Il Relatore
Avv. Nicola FANTETTI

Il Presidente
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 23 Gennaio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Nicola FANTETTI (Relatore), dell'Avv. Ilaria TORNESELLO (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione dell'8 gennaio 2025 ha adottato la seguente

Oggetto: art. 49, comma 1 - art. 36, comma 1, lett. a) - art. 14, comma 1, lett. a)

DECISIONE

sul reclamo proposto dalla A.S.D. SPORTING APRICENA in data 16/12/2024, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 134 del 12/12/2024, in ordine alla gara DON UVA CALCIO 1971 - TROIA A.S.D., valevole per il campionato Promozione, disputata il giorno 8/12/2024, con la quale il predetto Giudice ha deliberato la squalifica per cinque gare effettive del calciatore LONGO Giovanni in quanto *"teneva condotta irrispettosa nei confronti dell'arbitro. Pena aggravata in qualità di capitano"* (art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.).

Ritenuto in fatto

Il Presidente pro tempore dell'A.S.D. SPORTING APRICENA ha proposto reclamo avverso la squalifica del LONGO che, alla data dell'incontro di calcio, era tesserato per la TROIA A.S.D. ma che, successivamente, è stato tesserato dalla società odierna ricorrente, nelle cui fila dovrà scontare la squalifica, circostanza quest'ultima che legittima l'A.S.D. SPORTING APRICENA a proporre reclamo.

Disconosce il ricorrente l'atteggiamento minaccioso del proprio calciatore, nell'episodio che ha cagionato l'espulsione. Il Longo, infatti, a seguito di un fallo di gioco subito, ma non punito dall'arbitro, nella sua qualità di capitano, si sarebbe semplicemente rivolto al direttore di gara per avere spiegazioni sull'accaduto.

Per tale motivo e per la personalità sempre improntata a professionalità ed educazione, la società A.S.D. SPORTING APRICENA chiede la riduzione della sanzione comminata e, quindi *"...una squalifica più equa"*.

E ciò anche in considerazione della circostanza che il Longo *"...nella sua carriera ha riportato solo due espulsioni e meramente per somma di ammonizioni"*.

All'esito della discussione in Camera di Consiglio è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve essere respinto.

La questione preliminare, in ordine alla legittimazione della A.S.D. SPORTING APRICENA alla proposizione del ricorso, va risolta favorevolmente. Ai sensi dell'art. 49, comma 1, CGS, sono legittimate alla proposizione del ricorso o del reclamo *"le società e i soggetti che abbiano interesse diretto al ricorso o al reclamo stesso"*. In tal senso, *"ogni società sportiva appare avere interesse diretto a che tutti i propri dirigenti svolgano la loro funzione nell'interesse dell'organizzazione della società e avere interesse diretto a che tutti i calciatori per la stessa tesserati svolgano la loro funzione al fine del migliore risultato sportivo"*. (Sez. IV, 74/CFA/2019-2020) Da ciò consegue che la A.S.D. SPORTING APRICENA è pienamente legittimata ad agire ed impugnare la decisione, in relazione alle sanzioni che colpiscono i propri atleti per le partite successive alla squalifica.

Nel merito, riguardo alla contestazione addebitata al Longo, si rileva che nel rapporto arbitrale sono chiaramente esposte le dinamiche dell'episodio che hanno poi portato all'espulsione del calciatore. Nel referto è, infatti, puntualmente descritta con dovizia di particolari e scandita nel suo svolgersi la condotta tenuta dal Longo che, in un primo momento veniva ammonito per proteste e, successivamente, espulso avendo perseverato nelle proteste, fino a porre in essere un comportamento oltremodo ingiurioso ed irrispettoso nei confronti del direttore di gara.

Va ribadito il principio costante nella giurisprudenza sportiva federale, in relazione al quale questo Collegio non rinviene sufficienti argomentazioni concettuali per discostarsi, secondo cui dal disposto di cui all'art. 61, co. 1, C.G.S. emerge come il rapporto del Direttore di gara costituisce piena prova dei fatti ivi rappresentati. Conseguentemente la sua efficacia probatoria è assistita da una fede privilegiata, ciò che - seppur non controvertibile a mezzo della sola querela di falso (come nella c.d. prova legale), essendo espressamente prevista la possibilità di attivare, anche d'ufficio, i poteri istruttori dell'organo giudicante - comporta la conclusione per cui l'organo giurisdizionale è tenuto a rivolgersi ad altre fonti conoscitive, solo qualora il contenuto del referto non sia sufficiente per formare il suo convincimento in quanto, ad esempio, non contiene elementi chiari e coerenti sulla fondatezza dell'addebito o risulta intrinsecamente contraddittorio o smentito da altre circostanze rilevanti. Tale ultima valutazione è rimessa all'apprezzamento discrezionale del giudice, nella disamina del materiale probatorio (cfr., *ex plurimis*, Corte Federale d'Appello, sez. IV, n. 055/CFA/2020-2021).

Costituisce, peraltro, approdo costante dell'elaborazione degli organi giurisdizionali sportivi il principio in base al quale, nell'ordinamento speciale, vige il principio dell'assoluta primazia - nella gerarchia delle fonti di prova - degli atti ufficiali (rapporto dell'arbitro e dei suoi assistenti) ex art. 61, co. 1, C.G.S., rispetto a qualsiasi altro mezzo, documento o supporto (cfr. Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. Un., 15 aprile 2016, in C.U. n. 114/CSA).

Rileva, inoltre, quale principio consolidato nella giurisprudenza sportiva, quello per cui agli atti ufficiali di gara vada riconosciuta la natura di fonte di fede privilegiata, contestabile solo per intrinseche contraddizioni o manifesta irragionevolezza - e che essi fanno piena prova circa il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare. Dalla prerogativa di fidejacentia riconosciuta alla refertazione arbitrale (cfr. Tribunale Nazionale di Arbitrato per lo Sport, 29 settembre 2011, n. 1463) deriva, da un lato, che gli episodi descritti nei referti arbitrali sono da intendersi come effettivamente verificati, restando interdetto al Giudice di indagare su altri mezzi probatori suscettibili di mettere in discussione quanto attestato nel referto (*ex multis*, Corte di Giustizia Federale, 23 novembre 2012, in C.U. n. 102/CGF) e, dall'altro, che detti referti sono destinati *ab initio* alla prova e, quindi, il Giudice investito della controversia è tenuto a fondare il proprio convincimento su tali referti (Corte Sportiva d'Appello Nazionale, Sez. un., 15 aprile 2016, cit.).

Quanto alla commisurazione della sanzione, è documentalmente provato che, come sopra descritto, il calciatore Longo abbia tenuto una condotta gravemente ingiuriosa e irrispettosa nei confronti del direttore di gara, concretizzatasi in una serie di frasi offensive ed atteggiamenti minacciosi, integranti la fattispecie prevista dall'art. 36, punto 1, lettera a), del Codice di giustizia sportiva, così come modificato dalla delibera del Consiglio Federale della FIGC del 19 aprile 2023, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 165/A del 20 aprile 2023, che dispone *"Ai calciatori ed ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l'applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica:.....a) per 4 giornate, o a tempo determinato, in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara"*.

A ciò, peraltro, deve aggiungersi la circostanza aggravante ex art. 14, comma 1, lett. a) CGS, per aver commesso il fatto in violazione dei doveri derivanti dall'esercizio delle funzioni proprie del colpevole, in virtù della sua qualità di capitano che, come tale, impone *"una maggiore responsabilizzazione nella condotta da tenere in campo e nei riguardi degli avversari"* (cfr. Corte Giust. Fed., in C.U. FIGC, 20 settembre 2011, n. 45/CGF).

Quanto invece alla circostanza che il calciatore *"...nella sua carriera ha riportato solo due espulsioni e meramente per somma di ammonizioni"*, si rileva che trattasi di condotta ordinaria che deve essere tenuta dai calciatori nel rispetto dei principi della correttezza e lealtà - che fondano l'ordinamento sportivo: peraltro tale assunto è rimasto documentalmente indimostrato, non potendosi ritenere la Corte obbligata a svolgere investigazioni in merito, per supplire ad una carenza istruttoria addebitabile alla parte ricorrente.

In ragione di quanto sopra l'ulteriore richiesta di parte istante viene rigettata.

La complessiva ricostruzione della fattispecie in esame induce questa Corte, pertanto, a confermare la sanzione la sanzione irrogata di 5 giornate di squalifica.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini prescritti

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo della società A.S.D. SPORTING APRICENA;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto dell'istante.

Il Relatore
Avv. Nicola FANTETTI

Il Presidente
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 23 Gennaio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Antonio CONTALDI (Relatore), dell'Avv. Alessandro AMATO (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 23 Gennaio 2025 ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO REGIONALE JUNIORES U19

Gara: U.G. MANDURIA SPORT – A.S.D. PRO MASSAFRA 2022 del 04/01/2025 (Reclamo dei tesserati Suma Giovanni, Barbieri Riccardo, Daggiano Jacopo, Dinoi Michele e Però Lorenzo Cosimo della società U.G. Manduria Sport, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia, di cui al Comunicato Ufficiale n. 158 del 09/01/2025 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letti i reclami innanzi indicati;
vista la decisione interlocutoria assunta da questa Corte nella riunione del 20/01/2025, pubblicata in pari data sul C.U. n. 170 del Comitato Regionale Puglia;
rilevato che alcuni reclamanti hanno eccepito di non aver partecipato alla rissa, mentre altri hanno dichiarato di essere intervenuti solo in funzione di meri pacificatori;

DELIBERA

- 1) In via preliminare di disporre la riunione dei procedimenti, aventi ad oggetto una pluralità di squalifiche comminate in relazione alla medesima gara U.G. Manduria Sport – A.S.D. Pro Massafra 2022 ed alla medesima rissa suindicata;
- 2) di incaricare la Procura Federale Interregionale di effettuare specifici accertamenti, ai sensi dell'art. 50 comma 3 C.G.S., finalizzati a verificare la partecipazione alla rissa dei tesserati Suma Giovanni, Barbieri Riccardo, Daggiano Jacopo, Dinoi Michele e Però Lorenzo Cosimo della U.G. Manduria Sport, anche mediante il ricorso a supporti audiovisivi, avendo cura di descrivere i comportamenti tenuti da ciascuno di essi;
- 3) di sospendere cautelatamente l'esecuzione delle squalifiche in essere, ex art. 19 comma 2 C.G.S.; di sospendere i termini processuali, ex art. 38 comma 5 lett. D) C.G.S. CONI, in attesa della ricezione della relazione richiesta (in tal senso C.F.A. - Sez. Unite - n. 91/2023).

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.

Il Relatore
Avv. Antonio CONTALDI

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 23 Gennaio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Alessandro AMATO (Relatore), dell'Avv. Antonio CONTALDI (Componente), dell'Avv. Flavio LORUSSO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 23 Gennaio 2025, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PROMOZIONE

Gara: A.S.D. REAL PUTIGNANO – CALCIO S. PIETRO VERNOTICO del 05/01/2025 (Reclamo della società Calcio S. Pietro Vernotico in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 158 del 09/01/2025 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di rigettare il reclamo proposto dalla società Calcio S. Pietro Vernotico;
- 2) di addebitare la relativa tassa sul conto della reclamante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Avv. Alessandro AMATO

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 23 Gennaio 2025

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 23/1/2025.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci